



Prot. n. 2439

Villa Santa Lucia, li 15.04.2020

Oggetto: Misure di contrasto all’Emergenza Epidemiologica COVID-19. Proroga sospensione e disposizioni sindacali in essere fino al 03 Maggio 2020.

IL SINDACO

VISTO

- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n.183;
- La Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016 “Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale”;
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, recante “indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n.124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
- I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- Il Contratto Decentrato del Comune di Villa Santa Lucia;
- Il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 art. 18 “Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazione degli organismi di diritto pubblico” che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- L’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 3 del 06.03.2020 ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il DPCM 01/03/2020 all’art.4 rubricato “Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale”, dispone che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni (è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);
- **La direttiva n.2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri** concernente le indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche Amministrazioni, nella quale fra l’altro è previsto che le Amministrazioni assicurino il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria della prestazione lavorativa, che limitino la presenza di personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività ritenute indifferibili;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) pubblicato in G.U. in data 17/03/2020, il quale prevede che il lavoro agile (smart working) rappresenta la forma ordinaria di lavoro per la Pubblica Amministrazione;

VISTO in particolare l’art. 87, commi 1 e 2;

VISTO l’art. 2, comm 3, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19;

VISTO il verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020 n. 630;



COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA

03030

PROVINCIA DI FROSINONE

P. Iva 00635050602 - Cod. Fisc. 8100523 060 2 - c.c.p. 11545035 -

Tel. 0776/463366-67 Fax 0776/463324

VISTA la determinazione regionale n. g04139 del 10.04.2020 ad oggetto: *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;*

RITENUTO opportuno, in relazione alle misure di prevenzione della diffusione del virus e allo scopo di tutelare la salute dei cittadini e del personale dipendente", di disporre la chiusura pomeridiana al pubblico degli uffici nelle giornate di lunedì e giovedì fino al 14 aprile 2020, privilegiando la fruizione dei servizi in modalità alternativa;

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DISPONE

- 1) di confermare e prorogare dal 6 aprile e fino al 03 maggio 2020 compreso, salvo modificazioni o ulteriori proroghe legate all'emanazione di nuove disposizioni nazionali o regionali, quanto già determinato e ancora efficace nei termini di legge le disposizioni sindacali prot. 1942 del 25.03.2020;
- 2) di comunicare il presente provvedimento agli Amministratori, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Servizio, ai Dipendenti Comunali al Comandante della Stazione dei Carabinieri;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente, a fini notiziari, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Antonio IANNARELLI